

CIRCOLARE DI STUDIO

29/2020

Parma, 30 marzo 2020

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

OGGETTO: Congedo Speciale genitori e Bonus Baby Sitting

Il DL 17.3.2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia") ha introdotto una serie di misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con il DPCM 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l'esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'INPS con proprie circolari n. 44 e 45 del 25.3.2020 ha fornito al riguardo importanti istruzioni operative.

Disposizioni comuni al Bonus Baby Sitting e al Congedo COVID-19

Innanzitutto si precisa che le suddette agevolazioni non sono cumulabili e sono quindi alternative fra loro, a scelta del richiedente.

Entrambe le misure trovano applicazione, limitatamente all'anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Soggetti beneficiari

Le suddette agevolazioni sono destinate, ai sensi dell'art. 23 (settore privato) e dell'art. 25 (settore pubblico) del DL, a:

- lavoratori dipendenti del settore privato;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELI ETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della n.335/1995;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori dipendenti del settore pubblico (ex art. 25 DL)

Il solo bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, ai sensi del comma 9 dell'art. 23 secondo cui tale agevolazione spetta anche agli iscritti a casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta e nei limiti delle risorse disponibili.

Le agevolazioni si applicano non solo a favore dei genitori naturali ma anche, ai sensi del comma 7, dell'articolo 23, nei confronti di soggetti affidatari del minore (adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice).

Condizioni

Tali prestazioni spettano a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Bonus per servizi di Baby Sitting

Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori.

Misura del bonus

Il beneficio spetta nel limite massimo complessivo per nucleo familiare di €. 600,00, utilizzabile per le prestazioni effettuate a decorrere dal 5.3.2020 e nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Tale limite è alzato ad €. 1.000,00 (art. 25, comma 3) per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

Qualora all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto dell'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo.

Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, l'INPS ha chiarito che il beneficio debba essere richiesto ed erogato solo in favore del soggetto che convive con il minore. Il beneficiario dovrà pertanto autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Per quanto concerne il limite d'età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020, anche se alla data di presentazione della domanda, i minori abbiano nel frattempo compiuto i 12 anni.

In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge citato, ai fini dell'accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS. Si precisa che sulla base delle domande pervenute in ordine cronologico, l'INPS attiverà il monitoraggio e ne comunicherà l'accoglimento fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti modalità:

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

- applicazione web on line disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi;
- intermediari abilitati.

Modalità di erogazione del bonus

Il bonus verrà erogato tramite il “Libretto Famiglia” di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (baby sitter) devono quindi preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

Il bonus concesso verrà visualizzato nel “portafoglio elettronico” del soggetto beneficiario che potrà quindi disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative. In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Le prestazioni possono essere inserite in qualsiasi momento successivo all’esecuzione, con termine ultimo fissato al 31.12.2020. L’INPS ha precisato che le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese andranno in pagamento il giorno 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

L’INPS ha altresì chiarito che, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro occasionale e quindi limitatamente alle prestazioni di cui al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà essere anche lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà

avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Congedo parentale COVID-19

Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori possono beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale ordinario.

Tale congedo è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, per il periodo decorrente dal 5 marzo 2020 e relativo alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Non sono previste condizioni anagrafiche e reddituali del beneficiario.

I genitori con figli di età inferiore ad anni 12 (non compiuti alla data del 5.3.2020) avranno diritto ad un'indennità pari al 50% della retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo speciale **anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni: in questo caso non è prevista però alcuna indennità né è riconosciuta contribuzione figurativa.

Si ribadisce che il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELI ETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

A) I dipendenti del settore privato con figli di età fino ai 12 anni che vogliono fruire del congedo COVID-19, devono presentare istanza sia al proprio datore di lavoro che all'Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

In attesa che l'INPS adegui le procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l'onere per i genitori, non appena sarà completato il suddetto adeguamento, di presentare apposita istanza anche all'Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5.3.20.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l'astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati d'ufficio dall'Istituto come congedo COVID-19.

B) Genitori dipendenti del settore pubblico

Tali lavoratori non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma solo alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite poichè per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, congedi e relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

C) Congedo da parte di genitori iscritti alla Gestione Separata e di genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

In particolare, è riconosciuta ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, cui viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, sempre e solo per i figli fino ai 12 anni di età.

Il congedo COVID-19 è fruibile dai genitori iscritti alla Gestione separata e dalle lavoratrici autonome iscritte all'INPS anche se abbiano già raggiunto i limiti previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, nonché dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS a cui non è riconosciuta la tutela dell'ordinario congedo parentale.

Si precisa, inoltre, che per tali categorie di lavoratori eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Per le categorie lavorative di cui al presente paragrafo, il DL Cura Italia non prevede la sussistenza del requisito di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell'iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l'iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.

Congedo e permessi in favore di genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex art. 4, comma 1, L.104/1992)

Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 23 del citato decreto.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori potranno fruire del congedo COVID-19, anche alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

Anche per i suddetti genitori, in alternativa al congedo COVID-19, è possibile fruire del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ulteriore beneficio riconosciuto a tale categoria di genitori è l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, per un complessivo monte di 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e frazionabili in ore.

La fruizione del congedo COVID-19 si può cumulare nell'arco dello stesso mese con il diritto all'estensione della durata dei permessi retribuiti sopra indicati.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli

Massimo Zerbini